

ALLEGATO A

TRATTATIVA DIRETTA - realizzazione del nuovo sito web del Registro Tumori del Veneto

CIG n. Z401FA18B4

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

PREMESSE

Le presenti condizioni dovranno considerarsi parte integrante del contratto e si ritengono, in ogni caso, conosciute ed accettate integralmente dal Fornitore.

Art. 1 - Oggetto, durata e rinnovo del contratto

Il contratto ha per oggetto la realizzazione del nuovo sito web del Registro Tumori del Veneto, consistente nelle seguenti attività:

- progettazione, implementazione e sviluppo del nuovo sito;
- servizio di manutenzione e assistenza
- formazione del personale;
- servizio di Hosting/back-up;
- acquisto del Certificato SSL;
- acquisto delle licenze d'uso;
- eventuale migrazione ad altra piattaforma

Il dettaglio delle attività sopra elencate viene riportato nel documento "Scheda tecnica" (Allegato B).

Il contratto avrà decorrenza dal giorno successivo la stipula (avvio del progetto) che avverrà sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

La consegna della versione definitiva del nuovo sito dovrà avvenire entro 6 mesi dall'avvio del progetto.

Il servizio di Hosting/back-up dovrà essere attivato dall'avvio del progetto.

Il servizio di manutenzione e assistenza dovrà essere fornito per la durata di mesi 8 dalla data di messa in produzione del software.

In nessun caso il contratto, pena nullità dello stesso, potrà intendersi tacitamente rinnovato oltre il termine di durata.

Art. 2 - Documentazione da allegare e trasmettere

Il Fornitore dovrà allegare all'offerta sulla piattaforma CONSIP/MEPA la seguente documentazione:

- il presente documento denominato “CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA” firmato digitalmente per accettazione (Allegato A);
- il documento “SCHEDA TECNICA” firmato digitalmente per accettazione (Allegato B);
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ debitamente compilata e firmata digitalmente (Allegato C).

Art. 3 – Stipulazione e sottoscrizione del contratto

Il contratto sarà stipulato, nel rispetto dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e ss.mm.ii..

Art. 4 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7; eventuali certificazioni dovranno essere obbligatoriamente allegate al deposito.

La garanzia dovrà contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 103 del Codice dei Contratti.

La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali (certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione).

Art. 5 - Corrispettivo e pagamenti

Il corrispettivo sarà fisso ed invariabile, salvo i casi previsti dalla normativa vigente, e si intenderà comprensivo di ogni onere e spesa sostenuti dal Fornitore per l'esecuzione a regola d'arte del contratto.

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, il Fornitore dovrà presentare regolari fatture elettroniche intestate a “Azienda Zero, Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1, 35131 Padova” ai sensi della normativa vigente, con le seguenti informazioni obbligatorie:

1. Codice Univoco Ufficio: UF2ZJD
2. Oggetto del contratto: realizzazione sito web RTV, specificando altresì la tipologia di attività e il periodo di riferimento;
3. CIG: Z401FA18B4

La modalità di fatturazione sarà:

- progettazione e lo sviluppo del nuovo sito (compresi certificato SSL e licenza d'uso): 40% ad avvio del progetto e 60% a saldo delle attività corredata dal verbale di collaudo controfirmato dalle Parti e dai report attestanti le giornate di formazione svolte;
- servizio di Hosting/back-up: fatturazione anticipata per l'intero periodo;
- canone di manutenzione e assistenza (8 mesi): fatturazione anticipata a seguito della messa in produzione del software;

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento (così come disposto dall'art. 1, commi 1 e 5 del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192), previa verifica formale e sostanziale, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato del quale l'Appaltatore si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a seguito della verifica della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'Impresa mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Dal 1° gennaio 2015, al fine di contrastare l'evasione in materia di Iva, entra in vigore il cosiddetto meccanismo "Split Payment", ovvero la scissione dei pagamenti tra imponibile ed IVA. Come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) la Regione del Veneto acquirente di beni e servizi verserà direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dal fornitore."

L'Azienda Zero, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del contratto (causa non imputabile all'Azienda Zero), fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Trascorsi tre mesi a partire dalla comunicazione di sospensione, qualora il Fornitore non si sia posto in regola, Azienda Zero potrà dichiarare risolto il contratto.

Art. 6 - Disposizioni antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore è tenuto al pieno rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, lo stesso si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Si rammenta che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 7 - Obblighi e adempimenti delle parti

L'azienda Zero ed il Fornitore dovranno comportarsi secondo le regole della correttezza e la diligenza del "buon padre di famiglia", così come disposto dagli artt. 1175 e 1176 del Codice Civile, e rispettare le clausole definite nel contratto e/o nella documentazione negoziale.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari alla corretta esecuzione del presente contratto.

Il fornitore, al fine della corretta esecuzione del contratto, dichiara di disporre di personale specializzato, nonché di mezzi, beni e servizi necessari all'esatto adempimento degli impegni assunti. Si obbliga inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto.

Il fornitore si obbliga ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all'oggetto del presente contratto.

Il committente, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, ha facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 8 – Esecuzione del contratto e consegna

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte della prestazione oggetto del presente contratto in piena ottemperanza alle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente

Il fornitore si impegna a svolgere le attività come riportato nel presente documento e nella scheda tecnica (che saranno conservati ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art. 1522 del C.C.) e ai requisiti di legge nazionali ed internazionali in materia di sicurezza, in raccordo con l'Unità Organizzativa Strutture intermedie e sociosanitarie territoriali della Regione del Veneto.

Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi nel seguente modo:

Progettazione, implementazione e sviluppo del nuovo sito

La consegna della versione definitiva del nuovo sito dovrà avvenire entro 6 mesi dall'avvio del progetto.

Il fornitore dovrà procedere alla progettazione del nuovo sito del RTV come di seguito indicato:

Per la **struttura portante del sito Web** si dovranno prevedere le seguenti attività:

1. studio e realizzazione del layout grafico del sito web conformemente alle linee guida Agid;
2. progettazione e costruzione del portale secondo i criteri di usabilità ed accessibilità prescritti dalla normativa vigente;
3. organizzazione ed elaborazione dei contenuti del sito web, sulla base delle indicazioni fornite dal Registro Tumori;
4. strutturazione del sito in modalità multilingua;
5. porting e ristrutturazione dei contenuti e delle informazioni presenti nell'attuale sito web <https://www.registrotumoriveneto.it/>
6. architettura di produzione/esercizio comprensiva di tutto il SW di base ed Applicativo per il funzionamento del sito;
7. attività di formazione per l'inserimento di documenti e modifica di testi nel sito web;
8. rilascio della struttura portante in versione di test, condivisione dello stato di avanzamento e assestamento fino al rilascio del portale.

Per la **struttura dedicata alle statistiche dinamiche del sito Web** si dovranno prevedere le seguenti attività:

1. Analisi degli indicatori statistici da visualizzare nel sito web sulla base delle indicazioni fornite dal Registro Tumori;
2. studio e realizzazione del layout grafico della sezione dinamica del sito web conformemente alle linee guida Agid;
3. progettazione e costruzione della sezioni dedicate alla visualizzazione dinamica dei dati;
4. organizzazione ed elaborazione dei contenuti del sito web, sulla base delle indicazioni fornite dal Registro Tumori;
5. messa in produzione/esercizio della sezione dinamica;
6. attività di formazione per la gestione della sezione dedicata alle statistiche;
8. rilascio della struttura dedicata alle statistiche dinamiche in versione di test, condivisione dello stato di avanzamento e assestamento fino al rilascio del portale.

Dovranno essere previste n. 3 **giornate di formazione** dedicate alla modalità di aggiornamento dei contenuti del sito web

Servizio di Hosting/back-up

Il servizio di Hosting/back-up dovrà essere attivato dall'avvio del progetto.

Il servizio di Hosting dovrà essere attivo 365 giorni all'anno, 24h su 24h.

L'infrastruttura che ospiterà il sito dovrà garantire adeguati livelli di scalabilità per eventuali espansioni future.

Il servizio di back-up deve essere eseguito con frequenza giornaliera e garantire almeno la gestione di back-up giornalieri degli ultimi 30 giorni

Servizio di manutenzione e assistenza

Il servizio di manutenzione e assistenza dovrà essere fornito per la durata di mesi 8 dalla data di messa in produzione del software.

Il sito web dovrà essere disponibile 7 giorni su 7, 00:00 – 24:00, con target 99,5%.

Per quanto riguarda l'help-desk dovrà essere erogato dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, esclusi i festivi.

Il servizio di assistenza, incluse le modalità di apertura di richiesta di assistenza da parte del Registro Tumori del Veneto, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti SLA:

- Tempo di Presa in carico Segnalazione: 2 ore;
- Tempo di Ripristino: entro 4 ore per disservizio bloccante, entro 24 ore per disservizio parzialmente bloccante.

Servizio di migrazione verso altra piattaforma

Il fornitore dovrà prevedere, altresì, almeno n. 30 ore/uomo finalizzate ad una eventuale migrazione del sito RTV verso altra piattaforma.

Le giornate sono da intendersi a consumo e dovranno essere rendicontate in appositi report controfirmati dalle Parti e il servizio si attiverà a seguito della richiesta del Registro Tumori del Veneto.

Azienda Zero, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi contrattuali contenuti nel presente documento e nella "Scheda Tecnica", ha facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 9 – Proprietà

Il software relativo alla struttura portante del sito web sarà di proprietà di Azienda Zero.

Il modulo relativo alle statistiche dinamiche dovrà essere rilasciato in licenza d'uso.

Art. 10 - Cessione dei crediti

E' espressamente vietata la cessione dei crediti.

Art. 11 – Penali

In caso di violazione degli obblighi contrattuali, ed in particolar modo nei casi previsti dal successivo Art. "Risoluzione del contratto e recesso unilaterale", l'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di applicare delle penali.

L'entità delle penali sarà fissata in relazione alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell'inadempimento, di importo compreso tra lo 0,1 per cento ed il 10 per cento del valore del contratto, al netto di IVA, fatto salvo il maggior danno. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da questo comunicate alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione stessa.

La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Art. 12 – Privacy

I dati riportati nel contratto potranno essere gestiti in formato cartaceo o con mezzi elettronici esclusivamente nell'ambito della presente procedura amministrativa in piena ottemperanza alle disposizioni vigenti sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), nonché ai fini degli adempimenti di legge.

Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a non divulgare e/o utilizzare senza il consenso scritto dell'altra, in tutto o in parte, tutte le informazioni tecniche e commerciali o di altra natura e quant'altro emergerà in esecuzione della prestazione per fini differenti da quelli previsti dal contratto stesso.

L'Appaltatore è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione del contratto, dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. In caso di inadempienza, Azienda Zero avrà facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'obbligo di riservatezza permarrà successivamente alla scadenza del contratto o di cessazione, fino a quando i suddetti dati ed informazioni non diverranno di pubblico dominio.

L'Appaltatore potrà citare, previa approvazione da parte del Committente, i termini essenziali del contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria ai fini della partecipazione dello stesso a procedure di gara per l'aggiudicazione di servizi.

Art. 13 – Comunicazioni e riferimenti

In recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale-CAD), nonché del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in Legge 17/12/2012 n. 221, ogni comunicazione/notificazione inerente il presente contratto dovrà avvenire per mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'Azienda Zero indica:

- quale propria casella di Posta Elettronica Certificata: protocollo.azero@pecveneto.it;
- quale Responsabile Unico del Procedimento: ing. Andrea Boer – Direzione regionale Risorse Strumentali SSR – CRAV, U.O. Sistema Informativo SSR
- quale responsabile tecnico e contrattuale: prof. Massimo Rugge (Responsabile Scientifico del RTV ma come tutti i dipendenti del RTV non fa parte dell'Azienda Zero) – Registro Tumori del Veneto.

L'Appaltatore dovrà comunicare i propri dati all'interno della "Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà" (Allegato C).

Art. 14 - Risoluzione del contratto e recesso unilaterale

La risoluzione del contratto durante il suo periodo di efficacia avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Azienda Zero potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del citato Decreto Legislativo.

Art. 15 - Registrazione, oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 DPR 131 del 22/04/1986.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che graveranno sulla Stazione appaltante per legge.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del contratto saranno effettuate nell'esercizio d'impresa e soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che dovrà essere versata con diritto di rivalsa.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nei documenti negoziali, si deve far riferimento alla legislazione in materia di pubbliche forniture e alle direttive contenute nel Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché alle disposizioni normative generali vigenti.

Art. 17 - Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione a questo contratto e alle successive sue integrazioni e/o modificazioni, inclusa ogni controversia relativa all'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione dello stesso, che le parti non siano in grado di risolvere tra loro, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.